

**TRIBUNALE DI NAPOLI
11^ Sezione Penale**

SENTENZA

**Contestuale motivazione
(Artt. 544 e segg. c.p.p.)**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il G.O.T. di Napoli - Sez. Undicesima - Dott. Andrea CASELLA
all'udienza del 14/10/10 ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

Nei confronti di:

*****. Si allega elenco alias

Arrestata presente

IMPUTATA

a)-del reato p. e p. dall'art. 14 co. 5 ter D-L.vo 286/98 come modificato dall'art. 13 della legge 189/2002 perché, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Caserta in data 2.10.2010, con intimazione del Questore della provincia di Caserta a lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta in data 2.10.2010.

Accertato in Giugliano in Campania (NA) il **.

Conclusioni

Il P.M. chiede, con il 62 bis, condanna a mesi sei di reclusione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

***** ed alias come da allegato era tratta a giudizio direttissimo dinanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui in epigrafe, a seguito della convalida dell'arresto effettuato dai CC Varcaturato (NA), in data **, alle ore 20:00 circa. Preliminarmente l'imputata chiedeva procedersi con il rito abbreviato. Il Tribunale acquisiva pertanto il fascicolo del Pubblico Ministero ed invitava le parti a concludere. All'esito, udite le conclusioni delle parti, provvedeva alla definizione del giudizio mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce delle risultanze processuali legittimamente acquisite al dibattimento, non può essere affermata la penale responsabilità di ***** in ordine al reato - omessa ottemperanza all'ordine di espulsione del cittadino immigrato clandestino - ascritttole, permanendo il ragionevole dubbio che il fatto sussista.

Dall'annotazione di servizio, dalle dichiarazioni rese dal verbalizzante, nonché dalle dichiarazioni rese dall'arrestata in sede di convalida emerge, infatti, che l'imputato era fermato per controllo. Essendo priva

di documenti era portato in Questura per i rilievi AFIS e foto dattiloscopici dai quali risultava che in data 02/10/10, il Prefetto della Provincia di Caserta aveva emesso decreto di espulsione e che lo stesso giorno il Questore di Caserta aveva provveduto ad intimarle di lasciare il territorio dello Stato entro il termine perentorio di 5 giorni dalla notifica del decreto. Rilevata l'inosservanza dell'ordine del Questore, la P.G. procedeva all'arresto dell'imputata.

Questi essendo i fatti, l'imputato deve essere assolto dal reato a lei ascritto perché è insufficiente la prova della sussistenza del fatto. In particolare, la donna è priva di documenti, non aveva con se denaro o altri titoli, non ha lavoro, e si appoggia in casa di amici per dormire ed, in più, non parla che a stento l'italiano. Per vivere fa, a suo dire, le pulizie a giornata.

Da quanto detto, sussiste il giustificato motivo richiesto dalla norma al fine di elidere l'illiceità del fatto poiché la condotta pretesa dall'ordinamento non è concretamente esigibile nel caso specifico.

Pur non potendosi, infatti, parlare di condizioni di assoluta indigenza tali da non consentire le normali condizioni di vita, residua, comunque l'alta probabilità che l'imputata non avesse il denaro necessario ad acquistare il titolo di viaggio con cui ottemperare all'ordine del Questore e che, pertanto, sussistono nel caso di specie i giustificati motivi a cui fa riferimento l'art. 14 comma 5 ter.

A tutto ciò va, inoltre aggiunto che la prova della non indigenza incombe sul P.M. e nel caso di specie nulla è stato offerto a controprova di quanto affermato dall'arrestata ovvero che non ha lavoro, casa né documenti. L'imputata va pertanto, assolta dal reato a lei ascritto perché non sufficientemente provata la sussistenza del fatto.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve ***** ed alias come da allegato dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Dispone l'immediata liberazione se non detenuta per altro.
Nulla osta all'espulsione ed immediato accompagnamento alla frontiera.
Atti alla Questura di Napoli per quanto di competenza in ordine all'espulsione.

Napoli, 14/10/10

Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Casella Andrea